



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 45/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
ZETA TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN  
AMBITO NAZIONALE “ZETA 2-LCN 237”) PER LA VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 20, COMMA 5,  
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

**(PROC. N. 2716/FB)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con nota prot. 94126/2018 del 18 luglio 2018, pervenuta all’Autorità in pari data (prot. n. 0058221) il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza - in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità con nota prot. n. 33469 del 19 aprile 2018 - ha inviato l’esito degli accertamenti svolti in data 6 giugno 2018 nei confronti della società Zeta Tv S.r.l., rappresentando che quest’ultima non è stata in grado di consegnare ai militari operanti copia della registrazione dei programmi irradiati dal servizio media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale “*ZETA 2-LCN 237*” ai fini delle verifiche sul rispetto della normativa in materia di programmazione radiotelevisiva e pertanto non risulta aver conservato l’archivio dei programmi per i tre mesi successivi alla data di diffusione degli stessi. Dall’esame degli atti inviati dal Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza è emerso che:

- in data 6 giugno 2018 militari della Guardia di Finanza convocavano l’Amministratore unico della società Zeta TV S.r.l. al fine di acquisire la registrazione di una settimana di programmazione andata in onda sull’emittente “*ZETA 2-LCN 237*” per effettuare le attività di verifica sul rispetto della normativa in materia di programmazione radiotelevisiva richieste dall’Autorità;
- l’Amministratore unico della società Zeta TV S.r.l. riferiva che alla fine del mese di gennaio 2018 fino alla fine del mese di marzo 2018 la società Zeta TV S.r.l. era subentrata nell’utilizzo del marchio/logo del servizio media audiovisivo “*ZETA 2*” operante sul canale LCN 237, e di non essere, tuttavia, in grado di esibire le registrazioni della programmazione irradiata da detto servizio in quanto le stesse venivano conservate dalla società Canale 10 S.r.l. presso gli studi della società Gold Tv S.r.l. a seguito di accordi contrattuali per i quali il logo “*ZETA 2*” veniva inserito da queste ultime che conservavano anche il “*cassetto del garante*”;
- i rappresentanti legali delle società Gold TV S.r.l. e Canale 10 S.r.l., nel corso del sopralluogo effettuato in data 19 giugno 2018 dal Nucleo speciale per la



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza presso l'unità locale della Gold TV S.r.l. al fine di acquisire copia della programmazione mandata in onda dal servizio media audiovisivo "ZETA 2" dal 19 al 25 marzo 2018, hanno dichiarato di non essere in possesso della registrazione, in quanto nel periodo richiesto l'autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi con marchio/palinsesto "ZETA 2" e numerazione LCN 237 era stata ceduta alla società Zeta TV S.r.l.;

- con contratto/scrittura privata del 27 gennaio 2018 la società Canale 10 S.r.l., titolare di autorizzazione alla fornitura in ambito nazionale di servizi media audiovisivi con marchio/palinsesto "ZETA 2" e numerazione LCN 237, cedeva la stessa alla società Zeta TV S.r.l.;
- con contratto/scrittura privata del 30 marzo 2018 la società Zeta TV S.r.l. comunicava la propria decisione irrevocabile di risolvere il contratto del 27 gennaio 2018 con la società Canale 10 S.r.l., e quest'ultima accettava ritornando esclusiva ed unica titolare della citata autorizzazione.

Ad esito delle verifiche effettuate dal Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, la Direzione contenuti audiovisivi dell'Autorità, con atto CONT. 21/18/DCA/N°PROC.2716/FB del 23 ottobre 2018, ha contestato alla società Zeta Tv S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 per la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dall'emittente "ZETA 2-LCN 237" per i tre mesi successivi alla data di diffusione degli stessi.

### **2. Deduzioni della società**

La società Zeta Tv S.r.l., cui il citato atto di contestazione CONT. 21/18/DCA/N°PROC.2716/FB del 23 ottobre 2018 è stato notificato in pari data, non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Al riguardo, esaminati e valutati gli atti inviati dalla Guardia di Finanza con nota prot. n. 94126/2018 del 18 luglio 2018 e rilevato che nel periodo compreso tra il 27 gennaio ed il 30 marzo 2018, l'autorizzazione alla fornitura in ambito nazionale di servizi media audiovisivi con marchio/palinsesto "ZETA 2" e numerazione LCN 237, risulta appartenere alla società Zeta TV S.r.l., che peraltro ha dichiarato di aver assunto, dalla fine del mese di gennaio alla fine del mese di marzo 2018, la responsabilità editoriale dei palinsesti irradiati sul canale LCN 237, si ritiene di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT. 21/18/DCA/N°PROC. 2716/FB del 23 ottobre 2018 in merito alla violazione, da parte della società Zeta Tv S.r.l. delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per non aver conservato le registrazioni dei programmi diffusi dall'emittente "ZETA 2-LCN 237";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacento-



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

tosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00), pari al triplo del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

La gravità della violazione posta in essere dalla società Zeta TV S.r.l. deve ritenersi di elevata entità, considerato che il comportamento rilevato - protrattosi per l'intero periodo (dalla fine del mese di gennaio 2018 alla fine del mese di marzo 2018) in cui la società Zeta TV S.r.l. ha assunto la responsabilità editoriale dei palinsesti irradiati sul canale LCN 237 con il marchio/logo del servizio media audiovisivo "ZETA 2" - risulta aver precluso alle istituzioni competenti la possibilità di effettuare le richieste verifiche sul rispetto della normativa in materia di programmazione radiotelevisiva.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Si prende atto che la Società non ha fornito elementi atti a comprovare di aver posto in essere iniziative intese ad eliminare od attenuare le conseguenze dannose della violazione.

### **C. Personalità dell'agente**

La Società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo lineare in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, mentre nel caso in esame non è risultata, di fatto, dotata di modelli di gestione idonei a prevenire la violazione riscontrata.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

La società Zeta TV S.r.l., costituita in data 24 gennaio 2018, non ha reso disponibile il bilancio di esercizio (fonte: Infocamere) per cui non si può esprimere una appropriata valutazione delle attuali condizioni economiche della stessa;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **ORDINA**

alla società Zeta TV S.r.l, con sede in Calvagese della Riviera (BS), Via Carebe, n. 20, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "ZETA 2-LCN 237" nel periodo compreso tra il 27 gennaio ed il 30 marzo 2018, di pagare la sanzione



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

amministrativa di euro 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 45/19/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 45/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 marzo 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi